

694.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Articolo 15 ed emendamenti)	17
Missioni vevoli nella seduta del 15 marzo 2000	3	(Sezione 5 – Articolo 16, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	17
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 6 – Articolo 17, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	18
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio della archiviazione)	4	Interrogazioni a risposta immediata	22
Procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pena)	4	(Sezione 1 – Posizione del Governo in merito all'accordo tra il gruppo FIAT e la General Motors – I)	22
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4	(Sezione 2 – Misure per promuovere lo sviluppo della « società dell'informazione ») .	22
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 3 – Corrispondenza del sistema di gestione dei collaboratori di giustizia con la politica generale del Governo nel settore della giustizia)	22
<i>ERRATA CORRIGE</i>	4	(Sezione 4 – Intenti del Governo circa le nuove tecnologie informatiche e sviluppo dell'economia dell'informazione)	23
Disegno di legge n. 5857 ed abbinata proposte di legge nn. 5518-5684	7	(Sezione 5 – Posizione del Governo in merito all'accordo tra il gruppo FIAT e la General Motors – II)	23
(Sezione 1 – Articolo 12, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	7	(Sezione 6 – Misure per contrastare la criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina)	24
(Sezione 2 – Articolo 13 ed emendamenti) .	7		
(Sezione 3 – Articolo 14 ed emendamenti) .	17		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 – Interventi per uno sviluppo equilibrato tra aree svantaggiate e depresse del Paese)	24	(Sezione 10 – Impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato – II) ...	26
(Sezione 8 – Iniziative per contrastare la ripresa delle spinte inflazionistiche nell'economia italiana)	25	(Sezione 11 – Impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato – III) ..	26
(Sezione 9 – Impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato – I)	25	Disegno di legge n. 5549	28
		(Sezione 1 – Articolo 1)	28
		(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	28

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 marzo 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rivera, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GASPERONI: « Nuove norme in materia di riscossione delle quote associative e abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311 » (6860);

NUCCIO CARRARA: « Istituzione del tribunale di Sant'Agata di Militello » (6861);

BURANI PROCACCINI: « Istituzione del Servizio di cittadinanza attiva » (6862);

RASI ed altri: « Istituzione dell'Istituto metrologico nazionale presso l'Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" di Torino » (6863);

FRATTA PASINI e CHINCARINI: « Disposizioni concernenti l'imposizione fiscale della indennità di esproprio » (6864).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato PEZZOLI, anche a nome dell'altro firmatario, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Istituzione della provincia della Venezia Orientale » (6496).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

BONITO: « Modifica all'articolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di commercio di cose antiche o usate » (6804)
Parere delle Commissioni I e X;

VII Commissione (Cultura):

MASTELLA: « Istituzione dell'albo professionale dei facilitatori di inserimento operanti in ambito scolastico » (6794)
Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XI, e XII;

LECCESE ed altri: « Norme a tutela dei minori nelle attività sportive » (6820) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e XII;*

VIII Commissione (Ambiente):

DOZZO ed altri: « Interventi per la tutela del fiume Sile » (6809) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARIO PEPE: « Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria » (6824) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XIII Commissione (Agricoltura):

FERRARI ed altri: « Interventi in favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche » (6823) *Parere delle Commissioni I, V, VI, XI, (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera del 10 marzo 2000, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 3 febbraio 2000, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Roberto MARONI, nella sua qualità di ministro dell'interno *pro tempore*.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data odierna, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Vicenza, n. 6058/98 R.G.N.R. — n. 530/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 13 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale concernente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona.

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite III (Esteri) e IV (Difesa), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 aprile 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 14 marzo 2000, pagina 79,

prima colonna: le righe della quindicesima sino alla fine;

l'intera seconda colonna;

pagina 80,

prima colonna: le righe da 1 a 17 sono sostituite dalle seguenti:

ART. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « primo periodo » sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: « per un periodo non inferiore ad un mese » fino a: « assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. » sono sostituite dalle seguenti: « i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero di entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento. ».

3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000,

tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o l'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro ».

4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 3, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 3 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

3-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

3-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui all'articolo 2. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

3-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.

3-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni

giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione dalla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio ».

Nell'Allegato A al resoconto della seduta del 14 marzo 2000, pagina 97, seconda colonna, sostituire le ultime undici righe e le prime quattordici della prima colonna di pagina 98, con le seguenti:

ART. 7.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) e h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;

b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza ».

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146, IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI (5857) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MUSSI ED ALTRI E BERTINOTTI ED ALTRI (5518-5684)

(A.C. 5857 - sezione 1)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: « può indire » sono sostituite dalla seguente: « indice ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

*12. 1. Boghetta.

Sopprimerlo.

*12. 4. Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono soppresse le parole « sempre che valuti idonee ».

12. 2. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole « e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori che ne fanno richiesta » sono sostituite con le seguenti « su richiesta di almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati ».

12. 3. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sopprimere le parole da « sempre che valuti idonee » fino a « che ne fanno richiesta ».

12. 01. Strambi.

(A.C. 5857 - sezione 2)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 13.

1. L'articolo 15 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

***13. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***13. 24.** Malavenda.

Sopprimerlo.

***13. 30.** La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quando esiste un fondato motivo di un pregiudizio grave al diritto di sciopero o ai diritti della persona a causa delle valutazioni della Commissione di cui all'articolo 12, i Presidenti di Camera e Senato notificano alla citata Commissione la richiesta di modifica delle delibere della medesima.

13. 2. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estese a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum.

13. 3. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate.

13. 4. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'au-

tonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

13. 5. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati

dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge.

13. 6. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

13. 7. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in

quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

9. Controlla il regolare svolgimento dei *referendum* il Ministero del lavoro«.

13. 8. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle

opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

9. Controlla il regolare svolgimento dei *referendum* il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale.

13. 9. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

9. Controlla il regolare svolgimento dei *referendum* il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale, che raccoglie e certifica i risultati di voto.

13. 10. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estese a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite *referendum* e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.

8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.

9. Controlla il regolare svolgimento dei *referendum* il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale, che raccoglie e certifica i risultati di voto, e li comunica immediatamente ai lavoratori, alle RSU ed alle aziende.

13. 11. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle

opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.

13. 12. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sinda-

cali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.

13. 13. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.

13. 14. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.

13. 15. Malavenda.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale.

13. 16. Malavenda.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale.

13. 17. Malavenda.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e precluso alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.

13. 18. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione.

13. 19. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita.

13. 20. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sinda-

cali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi.

13. 21. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:

a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;

b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;

c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;

d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

13. 22. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconosci-

mento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale.

13. 23. Malavenda.

(A.C. 5857 - sezione 3)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 14.

1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

***14. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***14. 2.** Malavenda.

(A.C. 5857 - sezione 4)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 15.

1. L'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

***15. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***15. 2.** Malavenda.

Sopprimerlo.

***15. 3.** La Commissione.

(A.C. 5857 - sezione 5)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 16.

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: « quanto previsto » sono inserite le seguenti: « dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

***16. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***16. 3.** Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: legge 8 giugno 1990, n. 142, aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.

16. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

1. L'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è soppresso.

16. 01. Boghetta.

(A.C. 5857 - sezione 6)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. Ai fini della presente legge, si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

***17. 1.** Boghetta.

Sopprimerlo.

***17. 3.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17.

1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«2. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile.»

17. 2. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Al fine di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi scelti tra vettori concorrenti nell'ambito della stessa modalità di trasporto o tra modalità diverse, è compito delle organizzazioni sindacali, prima di proclamare lo sciopero, verificare presso l'Osservatorio sui conflitti nei trasporti istituito dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che non si realizzi la concomitanza di scioperi nel settore dei trasporti.

2. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione di uno sciopero successivo in ogni singolo settore dei trasporti e distintamente per i livelli nazionale, regionale e territoriale devono trascorrere almeno quarantotto ore. Per i livelli regionale e territoriale l'intervallo è riferito a scioperi riguardanti la stessa entità regionale o territoriale.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei seguenti casi:

a) per gli sciopri nello stesso servizio in cui coincida la data, e purché la coincidenza non realizzi un prolungamento dell'azione di sciopero di maggiore durata tra quelli proclamati;

b) per gli scioperi generali di settore.

4. Tra l'effettuazione di uno sciopero e l'effettuazione di uno sciopero successivo proclamato dal medesimo soggetto, riguardante la medesima vertenza, incidente sul medesimo servizio di trasporto e riguar-

dante il medesimo livello nazionale, regionale o territoriale, non può intercorrere un intervallo inferiore a sette giorni.

5. Tra uno sciopero generale di settore di cui all'articolo 10 e il successivo sciopero generale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta giorni.

6. Al fine di garantire tutti gli adempimenti del presente articolo i soggetti organizzati promotori di uno sciopero devono comunicare alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la data e le modalità dello sciopero nei termini previsti alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 e al comma 3 dell'articolo 10 della presente legge.

17. 01. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum* da svolgersi simultaneamente in ogni unità lavorativa e promossi dagli organismi sindacali aziendali elettivi.

17. 02. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum* da svolgersi simultaneamente in ogni unità lavorativa e promossi dagli organismi sindacali aziendali elettivi entro un mese dalla data di approvazione della presente legge.

17. 03. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum*.

17. 04. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi *referendum*.

17. 05. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum* da svolgersi simultaneamente in ogni unità lavorativa.

17. 06. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite appositi e formali *referendum* da svolgersi simultaneamente.

17. 07. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Ogni regolamentazione del diritto di sciopero prevista dalla presente legge è valida solo se è approvata dalla maggioranza dei lavoratori interessati.

17. 08. Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
17. 09 DELLA COMMISSIONE.

Il comma 1 è soppresso.

0. 17. 09. 7. Gazzara.

All'articolo aggiuntivo 17.09, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 17. 09. 1. Boghetta.

Al comma 1 le parole: 31 dicembre 1999 sono così sostituite: 31 dicembre 1998.

0. 17. 09. 8. Gazzara.

All'articolo aggiuntivo 17.09, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 30 giugno 2000.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 30 giugno 2000.

0. 17. 09. 6. Boghetta.

Il comma 2 è soppresso.

0. 17. 09. 9. Gazzara.

All'articolo aggiuntivo 17.09, comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con

le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 17. 09. 2. Boghetta.

Al comma 2 le parole: 31 dicembre 1999 sono così sostituite: 31 dicembre 1998.

0. 17. 09. 10. Gazzara.

Il comma 3 è soppresso.

0. 17. 09. 11. Gazzara.

Al comma 3 le parole: 31 dicembre 1999 sono così sostituite: 31 dicembre 1998.

0. 17. 09. 12. Gazzara.

Il comma 4 è soppresso.

0. 17. 09. 13. Gazzara.

All'articolo aggiuntivo 17.09, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: salvo quelle comminate dal 1999 alla data di entrata in vigore della legge.

0. 17. 09. 3. Boghetta.

All'articolo aggiuntivo 17.09, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Qualora le sanzioni siano oggetto di impugnativa, le medesime sono sospese fino al giudizio definitivo.

0. 17. 09. 4. Boghetta.

All'articolo aggiuntivo 17.09, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. In caso di ricorso contro le sanzioni, le medesime sono sospese fino al giudizio definitivo.

0. 17. 09. 5. Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 18.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146 non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.

2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.

3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazioni di spese.

4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni.

17. 09. La Commissione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Posizione del Governo in merito all'accordo tra il gruppo FIAT e la General Motors - I)

NESI, NOVELLI, GRIMALDI, ORTO-
LANO, MUZIO e MAURA COSSUTTA. — *Al
Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per
sapere:

se il Governo italiano era stato pre-
ventivamente informato dell'accordo fra il
gruppo Fiat e la General Motors nord
americana;

quale sia il pensiero del Governo ita-
liano sull'operazione, che prevede, fra l'al-
tro, la cessione alla General Motors del 20
per cento del capitale della più grande
industria italiana, con possibilità che que-
sta quota arrivi al 50 per cento.

(3-05295)

(14 marzo 2000)

(Sezione 2 - Misure per promuovere lo sviluppo della « società dell'informazione »)

CHERCHI e GUERRA. — *Al Presidente
del Consiglio dei ministri.* — Per sapere —
premessi che:

le moderne tecniche di comunica-
zione stanno determinando una vera e
propria rivoluzione in tutti i campi e sono
sempre più rilevanti per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del Paese —:

quali siano le direttrici della politica
del Governo per la promozione dello svi-

luppo della società dell'informazione, con-
specifico riferimento ai risultati già conse-
gnati e ai programmi in attuazione.

(3-05296)

(14 marzo 2000)

(Sezione 3 - Corrispondenza del sistema di gestione dei collaboratori di giustizia con la politica generale del Governo nel settore della giustizia)

SELVA, FRAGALÀ, ARMAROLI e
ANEDDA. — *Al Presidente del Consiglio dei
ministri.* — Per sapere — premesso che:

a norma dell'articolo 95 della Costi-
tuzione, il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri dirige la politica generale del Go-
verno e ne è responsabile;

a norma del predetto articolo, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri mantiene
altresì l'unità di indirizzo politico e am-
ministrativo, promuovendo e coordinando
l'attività dei Ministri;

vicende come quelle che hanno coin-
volto il servizio di protezione dei collabora-
tori di giustizia, che ha dapprima respinto
la collaborazione di Giovanni Brusca,
quando le sue dichiarazioni contrastavano
o non confermavano i « teoremi giudiziari »
sostenuti dall'accusa nel processo An-
dreotti, mentre ha ritenuto di ammetterlo
di recente, per motivi che rimangono tanto
oscuri quanto inquietanti —:

se la concreta attuazione dell'indi-
irizzo politico del Governo sia coerente con
il contenuto delle dichiarazioni program-
matiche in tema di giustizia;

se abbia esatta contezza dei criteri di ammissibilità, di gestione e di verifica dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia;

quali valutazioni dia del sistema a maglie larghe adottato dal Ministro dell'interno e dal Servizio nazionale di protezione nella gestione dei collaboratori di giustizia. (3-05303)

(14 marzo 2000)

(Sezione 4 - Intenti del Governo circa le nuove tecnologie informatiche e sviluppo dell'economia dell'informazione)

TESTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le potenzialità della *new economy* per il rilancio dello sviluppo e per la formazione di nuove aziende in Italia vanno sostenute ed incentivate anche dalla politica, se necessario con nuove leggi;

l'interesse verso la crescita e l'affermazione di nuove attività che si basano sull'informatica attira concretamente milioni di risparmiatori, anche piccoli, oltre ai grandi investitori istituzionali;

il fenomeno non è però privo di punti oscuri e di meccanismi poco trasparenti forse derivanti dall'inadeguatezza delle normative che la regolano specie per quanto attiene i nuovi collocamenti;

i nuovi collocamenti, essendo particolarmente appetibili, in particolar modo per le aziende che operano nel settore telematico e dell'*e.commerce*, sembrano presentare una situazione grigia tra l'offerta pubblica di vendita (che deve rispettare criteri di *par condicio*) e le trattative private, ovviamente libere da criteri oggettivi;

ciò ha determinato privilegi, facili e repentini arricchimenti con sospetti di agiotaggio —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per salvaguardare le più che

buone prospettive della *new economy* e la crescita sana del mercato finanziario e se non ritenga che per fare ciò non sia necessario disciplinare, ove occorra, anche con provvedimenti di urgenza, i criteri e le modalità di partecipazione ed assegnazione delle azioni messe a collocamento. (3-05297)

(14 marzo 2000)

(Sezione 5 - Posizione del Governo in merito all'accordo tra il gruppo FIAT e la General Motors - II)

GIORDANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è stato siglato l'accordo tra Fiat Auto e General Motors: tale accordo si basa sullo scambio azionario in virtù del quale la GM ha acquistato il 20 per cento di Fiat Auto in cambio del 5,15 per cento della GM;

il detto accordo prevede, a partire dal 2004 e fino al 2009, la possibilità della Fiat Auto di esercitare il diritto di vendere alla GM il restante 80 per cento delle azioni e un « risparmio » annuo, a partire dal 2004, di 1,2 miliardi di dollari fino a 2 miliardi di dollari entro il 2009 —:

se e quali iniziative politiche il Governo intenda intraprendere e quali strumenti intenda adottare affinché siano garantite, sia nell'immediato e sia per l'intero arco di tempo di vigenza dell'accordo, l'attuale dislocazione dell'attività produttiva a livello nazionale e internazionale, i livelli occupazionali oggi esistenti e i livelli produttivi in generale, anche in presenza e in considerazione di un indotto vasto e articolato, e siano esplicitati eventuali aspetti e clausole dell'accordo non divulgati. (3-05298)

(14 marzo 2000)

(Sezione 6 - Misure per contrastare la criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina)

CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Governo ha ridicolizzato la Marina italiana in occasione del tragico scontro tra una motovedetta militare ed una barca piena di clandestini e dell'affondamento di quest'ultima;

il Governo ha messo sotto accusa il commissario Forleo che combatteva seriamente il contrabbando;

la Missione Arcobaleno, invece degli scopi umanitari previsti, ha avuto anche sviluppi negativi e vergognosi;

su « La Stampa » nel reportage di domenica 10 ottobre 1999, è apparso un ampio reportage su quello che può definirsi un autentico conflitto di interessi in corso, ormai da troppo tempo, in Puglia tra contrabbandieri e Guardia di Finanza;

nel lungo articolo vengono descritti, con dovizia di particolari, alcuni episodi relativi alle modalità con cui vengono effettuati i carichi di sigarette, agli scontri ed alle « sfide » in mare ingaggiati con finanzieri, alle modalità con cui detti carichi vengono « consegnati », documentando dettagliatamente i mezzi, gli equipaggiamenti e le altre dotazioni a disposizione dei contrabbandieri; le tecniche di aggressione da essi utilizzate a terra; le diverse funzioni ed i compiti assegnati ad ognuno di loro: dallo « scafista », al « blindatista », all'« avvisatore », i luoghi preferiti per reclutare la manovalanza giornaliera;

nel documento, inoltre, sono resi noti i guadagni, facili ed elevati, di coloro che prendono parte alle operazioni di « consegna » della merce illecita, nonché l'esistenza di una sorta di *benefit* per coloro che abbattano uomini e mezzi della Guardia di Finanza;

non da ultimo, il reportage testimonia di alcuni degli oltre 80 « incidenti », verificatisi dall'inizio dell'anno con la « popolazione civile », in cui i contrabbandieri non hanno esitato ad uccidere quanti divenivano intralci, inconsapevoli o casuali, sul percorso dei loro « convogli » blindati come, ad esempio, l'incredibile morte di un malato trasportato in un'autoambulanza speronata solo perché « ... colpevole di avere lampeggianti azzurri sul tetto »;

notizie pubblicate sugli organi di stampa di questi ultimi due giorni indicano lo sbarco in Puglia di 300 persone e in Calabria di 138, le autorità, inoltre, informano di piccole imbarcazioni che continuano a lasciare le coste dell'Albania e non riescono ad essere intercettate;

per la grave emergenza contrabbando in Puglia (due finanzieri uccisi il 23 febbraio u.s.) il Governo risponde parandosi dietro la presenza *in loco* di Ministri ed altri rappresentanti dello Stato, mentre i cittadini pagano « lo Stato » per avere sicurezza e non per assistere a queste sceneggiate;

per la grave emergenza sbarco clandestini il Presidente della Repubblica risponde con « abbiamo bisogno di ulteriori 300 mila extracomunitari » —:

quali provvedimenti intenda il Governo adottare contro la criminalità organizzata (contrabbando) e l'immigrazione clandestina. (3-05302)

(14 marzo 2000)

(Sezione 7 - Interventi per uno sviluppo equilibrato tra aree svantaggiate e depresse del paese)

CASINELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

stanno per definirsi i Programmi operativi di Agenda 2000, in particolare per gli obiettivi 2 e 3. Si stanno individuando anche parametri e territori per gli incentivi alle imprese finalizzati alla ripresa produttiva e all'occupazione;

il gruppo dei Popolari ha più volte posto il problema degli interventi nelle aree cuscinetto limitrofe a quelle interessate dai Fondi strutturali e dagli incentivi. Si è battuto, con altri, ed ha ottenuto nelle diverse leggi finanziarie benefici « *de minimis* » a favore delle imprese —:

quali siano i propositi del Governo per favorire uno sviluppo equilibrato tra le aree svantaggiate e quelle ad esse limitrofe.

(3-05299)

(14 marzo 2000)

(Sezione 8 - Iniziative per contrastare la ripresa delle spinte inflazionistiche nell'economia italiana)

MANZIONE e LAMACCHIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da più parti si segnala una ripresa delle spinte inflazionistiche, nonostante i positivi dati della ripresa economica ed occupazionale—:

quali misure intenda varare il Governo per raffreddare la spinta inflazionistica e se intenda, su questo tema così delicato per la vita del nostro Paese, procedere ad un preventivo confronto con le parti sociali, convocando gli imprenditori e i sindacati.

(3-05300)

(14 marzo 2000)

(Sezione 9 - Impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato - I)

ARMAROLI e SELVA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

le Commissioni bilancio e attività produttive, riunite in seduta congiunta, il 22

febbraio 2000 hanno approvato all'unanimità una risoluzione unitaria che impegna il Governo a una modifica della carta degli aiuti di Stato volta ad ampliare le zone della Liguria eleggibili a detti aiuti, in modo da ricomprendere anche le aree di forte concentrazione industriale dello Spezzino, del Ponente genovese e della Valle Bormida;

il sottosegretario al tesoro Ferdinando De Franciscis, nella stessa seduta sopra richiamata, ha dato ampia assicurazione sulla puntuale attuazione da parte del Governo della risoluzione parlamentare;

con lettera in data 2 marzo il Ministro del tesoro Giuliano Amato, disattendendo clamorosamente sia la lettera e lo spirito della direttiva parlamentare sia il solenne impegno del sottosegretario, ha trasmesso alle Camere copia del dossier sulla Carta degli aiuti 2000-2006, nella quale ha inopinatamente affermato che la carta del centro-nord può essere considerata definitiva;

i principali organi di stampa, a cominciare dal *Secolo XIX*, hanno doverosamente stigmatizzato l'inaudito comportamento del Ministro —:

se non ritenga inammissibile che il Governo, dopo tante assicurazioni, si faccia « beffe » della risoluzione parlamentare e se, alla luce di tali considerazioni, non ritenga doveroso riconsiderare una decisione che è in palese contrasto con la volontà del Parlamento e, infine, se non ritenga, alla luce del diritto parlamentare, che a fronte di un atto parlamentare avente contenuto vincolante nei confronti del Governo, come la risoluzione, l'alternativa per il Ministro sia quella di sottomettersi ovvero dimettersi.

(3-05245)

(7 marzo 2000)

(Sezione 10 - Impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato - II)

GAGLIARDI, SCAJOLA e NAN. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la mappatura relativa alla carta degli aiuti di stato predisposta dal ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e trasmessa a Bruxelles risulta essere fortemente penalizzante per lo sviluppo industriale del Paese, determinando la stessa pesanti, gravi e negativi riflessi sugli investimenti e l'occupazione (si prevedono infatti 3.000 miliardi di investimenti e 9.000 posti di lavoro in meno);

numerose aree del Paese sono state escluse dagli aiuti di stato 2.000/2.006 senza valide motivazioni (un esempio per tutti: lo sviluppo e l'economia ligure in generale e genovese in particolare, già fortemente penalizzate dalle decisioni dei governi Prodi D'Alema, verrebbero definitivamente messe in ginocchio dal provvedimento in questione);

le commissioni bilancio ed attività produttive della Camera, in seduta congiunta, il 22 febbraio u.s. hanno approvato all'unanimità una risoluzione unitaria che impegna il governo ad una modifica della carta degli aiuti volta ad ampliare le zone della Liguria eleggibili a detti aiuti;

il sottosegretario di stato al tesoro De Franciscis ha dato ampia assicurazione circa la puntuale attuazione da parte del governo della risoluzione parlamentare in questione;

se, alla luce di quanto esposto il governo non ritenga doveroso: riconsiderare, con la massima sollecitudine ed urgenza, una decisione che non solo risulta essere in palese contrasto con la volontà del parla-

mento ma creerebbe rilevanti squilibri nel contesto socioeconomico del paese soffocandone le potenzialità e lo sviluppo.

(3-05293)

(14 marzo 2000)

(Sezione 11 - Impegni assunti dal Governo in attuazione della risoluzione parlamentare approvata il 22 febbraio 2000 circa l'ampliamento delle zone della Liguria presenti nella carta degli aiuti dello Stato - III)

LABATE e GUERRA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il 22 febbraio 2000, è stata approvata all'unanimità dalle Commissioni attività produttive e bilancio una risoluzione unitaria, che impegnava il Governo a modificare la mappa delle aree ammissibili agli aiuti di Stato 2000-2006, in funzione della drastica penalizzazione subita dalla regione Liguria che, è passata da 845.857 abitanti precedentemente ammissibili agli attuali 139.425 con una penalizzazione che dal 50,5 per cento di popolazione precedentemente ammissibile passa all'attuale 8,4 per cento, ancorché la Liguria rappresenti nel nord una delle regioni a più alto tasso di disoccupazione, pari all'11,6 per cento;

nella stessa seduta di approvazione della risoluzione, il Governo rappresentato dal sottosegretario al tesoro Ferdinando De Franciscis, dichiarava la piena accettazione del dispositivo di impegno;

successivamente si è appreso dalla copia del Dossier sulla Carta degli aiuti 2000-2006 trasmessa dal Ministro del tesoro alle Camere, che nulla era stato modificato in ordine alla popolazione ammissibile per la Liguria;

quali iniziative siano possibili per dare seguito agli impegni assunti in sede di risoluzione parlamentare, tenendo altresì conto che la Commissione

europea ha potuto valutare la Carta delle aree ammissibili, solo in via di principio per il centro nord, avendo la direzione generale per la concorrenza della Commissione sospeso la decisione operativa, avviando un procedimento formale di esame poiché la Commis-

sione medesima non ha ancora approvato la proposta italiana delle zone obiettivo 2, a cui « la Carta degli aiuti » fa riferimento in alcune sue parti.

(3-05294)

(14 marzo 2000)

DISEGNO DI LEGGE: CONTRIBUZIONE DELL'ITALIA AL FONDO DI ASSISTENZA A FAVORE DELLE VITTIME DELLE PERSECUZIONI NAZISTE (5549)

(A.C. 5549 - Sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la *Federal Reserve Bank* di New York e il Governo britannico, nella misura di lire 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la *Federal Reserve Bank* di New York.

(A.C. 5549 - Sezione 2)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il contributo italiano sarà utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di povertà.

2. In via sussidiaria, il contributo sarà destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunità più duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.

3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvederà l'Unione delle comunità ebraiche italiane. 4. Sarà cura del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicurare le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: a favore di coloro *aggiungere le seguenti:* , residenti in Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945, nonché al coniuge dei predetti o ai loro discendenti.

2. 2. Garra.

Al comma 1, dopo le parole: a favore di coloro *aggiungere le seguenti:* , residenti in

Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945, ovvero ai cittadini stranieri entrati in Italia nello stesso periodo in quanto vittime di leggi razziali vigenti negli stati di provenienza, nonché al coniuge dei predetti o ai loro discendenti.

2. 1. *(Nuova formulazione)* Garra.

Al comma 1, dopo le parole: a favore di coloro *aggiungere le seguenti:* , residenti in Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945, ovvero espatriati anteriormente al 1938 per ragioni politiche, nonché al coniuge dei predetti o ai loro discendenti.

2. 3. Garra.